

**PROPOSTE DEI DELEGATI PER ARTICOLATI CCNL RINNOVO 2008
PARTE COMUNE**

Art. 20 diritto allo studio/formazione continua comma 1 – aggiungere	Lo stesso diritto vale per quei lavoratori extra comunitari che necessitano di corsi di italiano per stranieri
Art.42 Appalto comma 3 – aggiungere	Verificheranno l' idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuali terziarizzazioni (cooperative/consorzi) L'azienda committente garantirà agli appaltatori nelle tariffe dell'appalto, un costo m/m per fare in modo che gli stessi possano applicare il C.C.N.L. firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Art.42 bis Cambi di appalto comma 1 –modifica	Comunicazione alle OOSS competenti e alle Rsa/Rsu con preavviso di almeno 75 giorni
Art.42 bis Cambi di appalto comma 3 –modifica	L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante (cooperative/consorzio) la garanzia dell'occupazione ai lavoratori in forza al momento del cambio di appalto e eventuali condizioni economiche di miglior favore e normative esistenti in precedenza
Nuovo articolato su cooperazione (art.42 ter)	In riferimento al D.L.248 del 28/12/2007 art.7 e 4 in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, applicano ai propri soci lavoratori ai sensi dell'art.3 e 1 della Lg.142/2001 i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Parimenti ai soci lavoratori verrà applicata integralmente anche la parte normativa del presente CCNL. Compreso il 2° livello di contrattazione.
Art.31 Trasferimenti comma 3 – aggiungere e modifica (dovrebbe diventare Trasferimenti individuali e/o collettivi)	Eventuali altri riconoscimenti economici per il trasferimento, individuale o collettivo, saranno oggetto di Accordo tra azienda e Rsa/Rsu, OOSS competenti territorialmente o OOSS nazionali.
Art. 7 Mutamento mansioni – Proposta	Il comma 4,5,6, trasferire o aggiungere nell'Art. 31 Trasferimenti – Informativa preventiva a Rsa/Rsu e OOSS.
Art. 9 Orario di lavoro per il personale non viaggiante comma 2bis – aggiunta	In caso di riorganizzazione di interi reparti o parti di essi, la stessa sarà oggetto di confronto con le RSA/RSU e comunicata ai lavoratori interessati con il preavviso di un mese.
Art. 37 Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda comma 4 – modifica	Il termine previsto dall'Art.47 Lg.428/90 è portato a 60 giorni. Le cessioni/affitto di ramo d'azienda, verranno effettuate solo in presenza di una pre-esistente autonomia funzionale degli stessi.
Art. 19 Permessi per gravi e documentati motivi familiari comma 4 – modifica e aggiunta comma 1	Diritto alla conservazione del posto, del periodo di assenza 5 giorni verranno retribuiti al 50%. Per il restante periodo di assenza per congedo non avrà diritto alla retribuzione ed è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. (possibile mediazione – legare la normativa alla necessità per figli minori di anni 12.) I genitori con figli di età fino ai 12 anni, avranno diritto alla concessione di orario part-time per un

	periodo di sei mesi.
Art. 35 Previdenza Complementare – premessa – modifica	Le parti convengono di destinare le seguenti quote contributive con decorrenza 1/11/2006 – eliminare “ per il personale dipendente non tenuto al versamento al Fasc”.
Art. 18 Assenze, permessi e congedo matrimoniale comma 3 – modifica	In ogni caso al lavoratore che ne faccia richiesta, l’azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20ore all’anno (che potranno essere usufruite anche frazionate) anche in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici. Ulteriori 10 ore di permessi retribuiti per visite mediche dovranno essere concesse a quei lavoratori disabili con invalidità inferiore a quanto previsto dalla legge 104/92
Art. 20 Diritto allo studio/formazione continua comma 3 – modifica	Lavoratori studenti anche universitari diritto a 50 ore annue di permessi retribuiti.
Art. 40 Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori – aggiungere	Le competenze delle rappresentanze dei lavoratori (Rsa/Rsu), sono da intendersi per azienda, sito produttivo (es. centri intermodali di trasporto, poli logistici) e anche per lavoro indiretto. Le rappresentanze aziendali dei lavoratori (Rsa/Rsu) per sito produttivo, lavoreranno in collaborazione con gli Rls, come regolamentato dall’art.43 del CCNL (Rappresentanze per la sicurezza). In presenza di più rappresentanze aziendali dei lavoratori (Rsa/Rsu), nelle diverse aziende, per le competenze sul sito produttivo, si individuerà un coordinamento.
Art. 46 Mobbing – aggiunta	Secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori. Questo dovere si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela e della sicurezza.
Art. 11 e 11 bis – Orario e modalità di prestazioni personale viaggiante – aggiunta	Si propone che il testo unitario siglato in Lombardia, sull’orario di lavoro degli autisti, diventi proposta da inserire nel C.C.N.L. – Essendo fortemente incongruente la condizione di apprendista autista, senza l’affiancamento del tutor, si propone che vi siano almeno forti rivisitazioni nel sistema retributivo, quale ad esempio l’applicazione del 96% della retribuzione per i primi 15 mesi di lavoro, per passare successivamente al 100% della retribuzione.
Art. 22 Ferie - aggiunta	Si propone che l’articolato che regola le ferie o i permessi, sia particolarmente flessibile nella fruizione, per lavoratori immigrati, in relazione al loro rientro nei paesi di provenienza senza i vincoli di fruizione previsti.
Linee guida per la forfetizzazione – aggiunta punto 4	In nessun caso lo straordinario potrà essere retribuito con una indennità di trasferta.
Ammortizzatori sociali – nuovo	A causa di frequenti crisi aziendali che da anni investono il settore, le parti convengono di sollecitare un incontro con il Governo al fine di introdurre anche in questo settore l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

**PROPOSTE DEI DELEGATI PER ARTICOLATI CCNL RINNOVO 2008
PARTE SPECIALE**

<p>Art. 7 Malattia, infortunio cure termali comma 8 modifica (D.M. n° 329 del 28/5/99 e D.lgs. 29/4/98)</p>	<p>Malattie escluse dal computo: patologie particolarmente gravi croniche ed invalidanti previste dall'elenco del D.lgs 29/4/98 n°124 e D.M. 28/5/99 n°329 (es. tumori, sclerosi. Fibrosi cistica ecc.)</p>
<p>Art. 8 Tutela maternità comma 1 – modifica e aggiunta</p>	<p>Intera retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo di maternità al 100% e per il sesto mese di maternità contrattuale retribuzione al 50%. Concessione da parte dell'azienda del part-time su richiesta volontaria della lavoratrice al rientro del congedo parentale per maternità per un periodo massimo fino al terzo anno di vita del bambino anche non consecutivo. – Concessione da parte dell'azienda del part-time su richiesta volontaria della lavoratrice/lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi anche non consecutivi non legato al rientro dal congedo parentale per maternità fino al decimo anno di vita del bambino e di dodici anni per figli di genitori adottivi. La concessione del part-time dovrà avvenire concordando con la lavoratrice l'orario più idoneo. In ottemperanza alla circolare Inps n°139 del 29/7/2002 vengono sostituite le seguenti diciture. Astensione obblig = Congedo di maternità Astensione facolt. = Congedo Parentale Permessi allattam. = Riposi giornalieri Perm. per mal.bam = Congedi per malat. figli</p>
<p>Art. 4 Lavoro notturno ecc. – modifica</p>	<p>Le indennità relative all'art.4 – comma 5 – punti "b" e "c" si intendono quale parte della retribuzione globale e quindi riconosciute in tutti gli istituti contrattuali.</p>